

DOTT. PIERANGELO GRASSI

Commercialista - Revisore Legale dei Conti

Finanziaria 2015 - (Legge 23.12.2014, n. 190) in vigore dal 01 gennaio 2015

PRINCIPALI NOVITA'

NOVITA' IRAP

E' riconosciuta la deduzione dal valore della produzione IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a **tempo indeterminato** e le deduzioni di cui ai commi 1, lett. a, 1-bis e 4-quarter del citato art. 11

La novità in esame, che comporta di fatto la **deduzione integrale** del costo del lavoro a **tempo indeterminato** è applicabile, dal periodo d'imposta 2015 (*per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare*) dalle imprese, dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori, con esclusione gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionale.

E' stato inoltre riconosciuto un **credito di imposta** pari al 10% dell'IRAP lorda ai soggetti che **non si avvalgono** di lavoratori dipendenti. Tale credito di imposta è **utilizzabile in compensazione** nel mod. F24 a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente mod. IRAP.

Infine sono state abrogate le disposizioni, introdotte dal DL. N. 66/2014 che prevedevano la riduzione dell'aliquote IRAP, rimanendo confermate le misure dell'aliquota del 3,9%.

NUOVO REGIME FISCALE FORFETTARIO

E' introdotto un nuovo regime forfettario **riservato alle persone fisiche** (*imprese e lavoratori autonomi*), che sostituisce l'attuale regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000, dei minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL. n. 98/2011 e contabile agevolato ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011, che vengono sostanzialmente abrogati.

Il nuovo regime prevede una determinazione forfettaria del reddito assoggettata ad **imposta sostitutiva** dell'IRPEF, e relative addizionali locali e dell'IRAP **pari al 15%**.

ESTENSIONE REVERSE CHARGE

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 17, DPR n. 633/1972 il reverse charge è esteso a:

- prestazione di servizi, **relativi ad edifici**, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra (*ex art 3, Direttiva n. 2003/87/CE*), di certificati relativi a gas ed energia elettrica ed alle cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/1972.
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari, fermo restando il rilascio di **un'apposita autorizzazione** da parte del Consiglio europea.

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sono state introdotte le **nuove lett. a-bis), b-bis) e b-ter** riferite a 3 nuove fattispecie di ravvedimento prevedendo la riduzione della sanzione in particolari e distinti casi.

La nuova **lett. a-bis)** prevede la riduzione della sanzione ad un **nono del minimo** se la regolarizzazione avviene entro il **90° giorno successivo** al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero dell'errore o dell'omissione;

Le nuove lett. **b-bis**) e **b-ter**) dispongono:

- la riduzione ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori o omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione, se la regolarizzazione ha luogo entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- la riduzione ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori o omissioni avviene oltre i predetti termini;
- la riduzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori o omissioni avviene dopo la constatazione della violazione.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Sono state riscritte le disposizioni in materia di riconoscimento del credito d'imposta ex art. 3 DL. n. 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

In particolare è stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio **estendendolo** al quinquennio 2015 – 2019.

PATENT BOX

Viene introdotta una misura agevolativa per i redditi derivanti dai beni immateriali (Patent box). Le nuove disposizioni consentono alle imprese, su base opzionale, di avvalersi di una esclusione ai fini IRES/IRPEF e IRAP di una quota (*a regime*), pari al 50% del reddito derivante dall'utilizzo, diretto o indiretto, di opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi di impresa, processi, formule e informazioni giuridicamente tutelabili.

DEDUCIBILITA' COSTI "BLACK LIST"

Ai fini della deducibilità dei costi/spese ex art. 110, comma 10, TUIR, con apposito Decreto il MEF, individuerà gli Stati "**black list**" con esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni.

DICHIARAZIONE IVA

Viene stabilito che per il periodo d'imposta 2015 la dichiarazione IVA sia presentata, **in forma autonoma**, entro il mese di febbraio di ogni anno e **viene eliminato** l'obbligo di presentazione della **comunicazione dati IVA**.

RIVALUTAZIONI TERRENI E PARTECIPAZIONI

E' disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- **terreni** edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, posseduti a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data del 01.01.2015, *non in regime di impresa*, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Entro il termine del **30.06.2015** si dovrà provvedere alla redazione ed all'asseverazione di una **perizia di stima** ed al versamento **dell'imposta sostitutiva** del **4%** *per le partecipazioni non qualificate* e dell'**8%** *per le partecipazioni qualificate e per i terreni*.

ALiquota IVA E-BOOK

Viene prevista la riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book che passa **dal 22% al 4%**.

SPLIT PAYMENT

La norma prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi paghino direttamente all'Erario l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori. Ricordiamo che ci sono alcune categorie di fornitori della PA, esclusi dall'applicazione dello split payment: coloro che sono soggetti a ritenuta alla fonte sulle prestazioni (i professionisti), e coloro che già applicano il reverse charge (che quindi prevale sullo split payment).

Tale regime trova applicazione relativamente alle fatture emesse **dal 01 gennaio 2015**.

Per i contribuenti interessati dal nuovo regime è prevista la possibilità di richiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza IVA detraibile.

ESTENSIONE REGIME IVA “ROTTAMI”

Per effetto delle modifiche apportate all'art.74, comma 7, DPR n. 633/1972, anche le **cessioni di bancali di legno (pallet)** recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettati al regime IVA dei “rottami”. Di conseguenza tali cessioni sono assoggettati al reverse charge.

“BONUS 80 EURO” A REGIME

Il **credito a favore dei lavoratori dipendenti**, c.d. “bonus 80 euro”, è stato ora previsto a **regime** sempre con i requisiti previsti precedentemente dal D.L. 66/2014.

BONUS BEBE’

Per ogni figlio nato o adottato nel periodo dal **01.01.2015** al **31.12.2017** è riconosciuto un assegno di **importo annuo di € 960**. Tale assegno, erogato mensilmente dall’INPS (*previa richiesta*) a decorrere dal mese di nascita/adozione, **non concorre alla formazione del reddito complessivo** ed è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

BUONI PASTO ELETTRONICI

Per i buoni pasto resi in formato elettronico la quota non tassata in capo al dipendente è fissata in **€ 7**, rispetto alla quota di € 5,29 per quelli cartacei. Tale disposizione **decorrerà dal 01.07.2015**.

TFR IN BUSTA PAGA

In via sperimentale, per i periodi di paga **01.03.2015 – 30.06.2018**, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro, **possono** richiedere (*scelta irrevocabile*) di percepire la **quota di TFR maturanda** quale parte integrativa della retribuzione.

La quota di TFR in busta paga è soggetta a tassazione ordinaria; non è imponibile ai fini previdenziale e non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo per il riconoscimento del “Bonus 80 euro”.

Ai datori di lavoro è riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo istituito presso l’INPS. Le modalità attuative sono demandate ad un apposito DPCM.

DETRAZIONI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

La **detrazione IREF/IRES** relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuto nella misura del **65%** per le spese sostenute nel periodo **06.06.2013 – 31.12.2015**.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purché *documentate e rimaste a carico del contribuente*, sostenute per:

- interventi su parti comuni condominiali sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2015;
- acquisto e posa in opera di schermature solari ex allegato M, D.Lgs. n. 311/2006, sostenute nel periodo 01.01 – 31.12.2015, **nel limite di € 60.000**;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 01.01 – 31.12.2015, **nel limite di € 30.000**.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

La **detrazione IRPEF** relativa ai lavori di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50% per le **spese sostenute** nel periodo 26.06.2012 – 31.12.2015

E’ stata inoltre prorogata al **31.12.2015** la detrazione IRPEF del **50%** per le spese sostenute per l’**acquisto di mobili** finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni del **50%**.

DETRAZIONE SPESE “SICUREZZA ZONE SISMICHE”

La **detrazione IRPEF** spetta nella misura del **65%** delle spese sostenute **fino al 31.12.2015** per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, ex art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR riferite a costruzioni adibite ad **abitazione principale** o ad **attività produttive** collocate nelle zone sismiche ad alta pericolosità.

ACQUISTO/ASSEGNAZIONE IMMOBILI RISTRUTTURATI

E’ stato allungato **da 6 a 18 mese** il periodo entro il quale l’impresa ristrutturatrice / cooperativa può cedere/assegnare l’unità immobiliare, consentendo all’acquirente/assegnatario di beneficiare della **detrazione**

IRPEF del 50% (fino al 31.12.2015) sul 25% del prezzo corrisposto all'impresa con un importo massimo di spesa computabile pari a **€ 96.000**.

RITENUTA BONIFICI SU SPESE RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO/RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E' disposto l'aumento **dal 4% al 8%** della ritenuta che Banche/Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante **intende beneficiare della detrazione** per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio /riqualificazione energetica.

BONUS WI-FI ALBERGHI

La concessione del credito d'imposta (*bonus digitalizzazione*) riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi **è subordinata** alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti ed alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

Il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione a favore degli autotrasportatori **non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore**.

A detto credito inoltre non è applicabile fino al 2018 la riduzione del 15% prevista dalla Finanziaria 2014, quindi può essere usufruita in misura integrale (100%).

TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

Viene disposto un incremento dell'aliquota di tassazione, **dall'11,5% al 20%**, dei rendimenti netti maturati dalle gestioni annuali dei **fondi pensioni**

RIMBORSO CREDITO IRPEF > € 4.000

E' stato fissato il termine per il rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito IRPEF superiore a € 4.000 risultante dal mod. 730 in presenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze derivanti dalla precedente dichiarazione.

In particolare il rimborso dovrà essere effettuato *“non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione.....ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini”*, ossia entro il 28.02.